

La Spezia, 16 gennaio 2023

Spett. Regione Liguria
Settore Assetto del Territorio
Via Fieschi 15
16121 Genova
Via PEC all'indirizzo
protocollo@pec.regione.liguria.it

Spett. Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale
Via Agostino Paci 2
19038 Sarzana (SP)
Via PEC all'indirizzo
adbarno@postacert.toscana.it

Spett. Comune della Spezia
Alla c.a. Sig. Sindaco
Piazza Europa
19100 La Spezia
Via PEC all'indirizzo
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it.

Oggetto: Osservazioni alla variante PdB Ambito 20 - fasce Spezia - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Decreto del Segretario Generale n. 113 del 14 novembre 2022 - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini liguri. Piano di Bacino Ambito 20. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale relativa alla ripermetrazione delle fasce di inondabilità dei principali torrenti, rii, fossi e canali nel Comune della Spezia

Nell'interesse del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Spezia:

PREMESSO CHE

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha decretato, a firma del Segretario Generale prot. 113 del 14 11 2022:

1. la presa d'atto della proposta di variante non sostanziale al vigente piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 20, avente ad oggetto il Piano di bacino Ambito 20, ripermetrazione delle fasce di inondabilità dei principali torrenti, rii, canali e fossi nel Comune della Spezia ,

2. la presa d'atto della contestuale proposta di aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA,
3. l'adozione quali misure di salvaguardia delle disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata,
4. di trasmettere il decreto alla Regione Liguria ai fini dell'avvio della fase di pubblicità.

La Regione Liguria ha disposto la pubblicazione di avviso pubblico di informazione per trenta giorni consecutivi dal 21/12/2022 al 20/01/2023 ai fini della presentazione di osservazioni.

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Collegio Geometri e Geometri laureati della Spezia con lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto la categoria, presenta le seguenti osservazioni:

1. Nel merito del primo punto citato in premessa si osserva come per i motivi sotto riportati la definizione di variante non sostanziale non possa ritenersi corretta per l'entità delle modifiche apportate al piano vigente, poiché dalla sovrapposizione cartografica relativa al piano vigente e a quello di variante appare evidente come le porzioni di territorio dell'ambito 20 ricadenti nelle fasce di pericolosità idraulica siano aumentate in modo esponenziale ricoprendo di fatto ben oltre il doppio delle aree precedentemente censite e di fatto oltre il 70% del territorio comunale edificato. Nella fattispecie si osserva il nuovo censimento di aree che nella precedente perimetrazione erano del tutto escluse dalle zone a rischio; tali perimetrazioni, costituendo a tutti gli effetti dei nuovi censimenti appaiono in contrasto con il termine stesso della parola "variante" non potendo definirsi modifiche a quanto già assunto dalla precedente cartografia.

Occorre inoltre segnalare come le Nta vigenti non siano aggiornate né all'evoluzione della normativa sugli interventi edilizi la quale modifica per altro le stesse definizioni e i limiti delle categorie di interventi (Dlgs 380/01) generando non poca confusione negli stessi uffici pubblici delegati a valutare la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (vedasi definizione di carico insediativo per cambio di destinazione d'uso, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ecc..).

Appare opportuno affermare infatti che una variante così impattante in termini di perimetrazione, sebbene probabilmente necessaria, senza un aggiornamento normativo che sia allineata alla legislazione tecnica vigente (la normativa indicata nelle NTA attuali è la L. 457/1978) e alle nuove perimetrazioni proposte dal decreto n.113 del 14/11/2022 limiti fortemente gli interventi di nuova edificazione e penalizzi lo stesso recupero del patrimonio edilizio esistente che, stando ai limiti imposti dall'obsolescenza della norma, non sempre avviene nell'interesse della sicurezza del cittadino.

Per quanto sopra appare del tutto evidente come stravolgere le previsioni di rischio idraulico sia una doverosa azione di prevenzione anche in funzione dei cambiamenti climatici degli ultimi anni, ma che tali strumenti di salvaguardia debbano necessariamente assumersi nel caso di specie con nuove NTA puntuali in grado di essere al passo con l'evolversi della legislazione tecnica, con le differenze di rischio derivanti dai battenti




idraulici previsti nelle stesse fasce di pericolosità, oltre che con lo sviluppo economico e sociale del territorio.

2. L'adozione di tali obiettivi di tutela dei rischi del territorio che la pianificazione di bacino intende assicurare con la variante si pone in contrasto con gli esiti di procedure di valutazione ambientale riguardanti importanti siti cittadini, oltre che allo stesso Piano Territoriale Regionale (D.C.R. n°2 del 25/02/2022) manifestando la chiara mancanza della dovuta consultazione in fase di predisposizione della proposta con organi come ad esempio, protezione civile, ordini professionali, portatori di interesse .

3. Si ritiene inoltre immotivata la misura della salvaguardia disposta con il decreto in oggetto in quanto non è possibile in 30 giorni formulare osservazioni puntuali e di natura tecnica circa l'intera area comunale o per una singola zona , in quanto le operazioni necessarie alla valutazione della pericolosità idraulica richiedono operazioni tecniche e di studio che non possono ragionevolmente concludersi in un lasso di tempo così ristretto. Pertanto si ritiene opportuno che la pubblica amministrazione possa optare per l'adozione della misura meno restrittiva tra il raggiungimento del proprio fine (in questo caso la sicurezza della cittadinanza) e la libertà delle azioni / interessi degli stessi cittadini, evidenziando che la cosiddetta Variante non sostanziale non essendo supportata da normative aggiornate e di carattere puntuale , ed essendo stata redatta senza la dovuta consultazione e considerazione degli stessi obiettivi del territorio (vedi VAS e PTR) risulti di fatto lesiva degli interessi del cittadino e dello stesso sviluppo socio economico della città, in molti casi senza raggiungere l'obiettivo prefissato della tutela.

Il Presidente
Geom. Stefano Giangrandi



Il Segretario
e coordinatore commissione urbanistica
Geom. Agnese Bucchi



Il Consigliere
e coordinatore commissione urbanistica
Geom. Angelo Ciaramella

